



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

RG PG/R.I.L. n. 5/2018

Al Sig. Procuratore generale
SEDE

Oggetto: Istanza per l'enunciazione di principio di diritto a norma dell'art. 363 c.p.c.

1. Il Sig. [redacted], con atto indirizzato a numerose istanze pubbliche e private, pervenuto con diversi allegati all'Ufficio in data 16 luglio 2018, ha formulato un atto di "denuncia-querela del reato di totale negazione del diritto di difesa e negazione di giustizia", contenente al contempo una "richiesta di un nuovo principio di diritto a tutela della legge e dell'onore di tutti i magistrati".

2. L'atto in parola, come risulta anche dalla verifica sugli archivi, si iscrive in una più ampia serie di ulteriori atti, di tenore analogo, che lo stesso esponente ha inviato nello stesso periodo (luglio-agosto 2018) e che hanno dato luogo alla iscrizione di un procedimento predisciplinare, n. 853/2018-SD, definito di recente con provvedimento di archiviazione.

Detto provvedimento ha sottolineato l'inidoneità di ogni doglianza espressa dall'esponente a costituire una notizia circostanziata suscettibile di verifica in ambito disciplinare, trattandosi di una congerie di lamentele (la cui origine si rinviene, nella narrazione non lineare che caratterizza detti atti, nel licenziamento collettivo di alcuni dipendenti da parte del cd. Gruppo [redacted] e tra essi di [redacted]) o di sollecitazioni o proposizioni critiche nei confronti della magistratura che si sarebbe interessata in chiave persecutoria delle vicende processuali descritte negli esposti.

3. Questa valutazione, che definisce la prospettiva disciplinare, vale peraltro e a maggior ragione anche nella più limitata area della richiesta di attivazione di una istanza a norma dell'art. 363 c.p.c.

Dall'esame del carteggio prodotto, infatti, se da un lato non è esattamente specificato *quale* sia il principio di diritto di cui si chiede l'enunciazione, dall'altro, anche a volere estrarre d'ufficio uno spunto o una sollecitazione di carattere strettamente giuridico, l'unica notazione in tal senso pare essere quella per cui, pendendo contro una medesima sentenza della Corte d'appello di Ancona (n. 90/2017) due impugnazioni contemporaneamente, ossia un ricorso per cassazione dinanzi alla Corte di legittimità ed un ricorso per revocazione dinanzi allo stesso giudice del merito, una istanza di sospensione del giudizio di cassazione *ex art. 398 c.p.c.* formulata dalla difesa della parte [redacted], fino alla comunicazione della sentenza che abbia

pronunciato sulla revocazione, è stata respinta dalla Corte territoriale con provvedimento 7 giugno 2018 in calce all'istanza, nel quale si afferma che "può essere sospeso il termine per proporre ricorso [per cassazione, n.d.r.] ma non anche l'udienza già fissata in Cassazione".

Affermazione, questa, che indubbiamente appare inesatta, poiché l'art. 398 c.p.c., al quarto comma, nel porre la regola generale secondo cui la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre ricorso per cassazione o il *procedimento relativo*, consente tuttavia subito dopo una deroga da parte del giudice della revocazione, il quale, su istanza di parte, "può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione"; dove il riferimento all'"uno o l'altro" include evidentemente sia il termine sia il procedimento.

Tuttavia, questa prima determinazione è stata successivamente integrata dalla Corte d'appello, proprio su istanza della stessa parte che ha fatto valere l'argomento letterale sopra detto, con la valutazione di merito circa la probabile non fondatezza della revocazione, che è la condizione sostanziale richiesta, nell'uno e nell'altro caso, dall'ultima parte del comma quarto dell'art. 398.

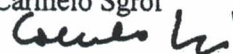
Esclusa, così, una lesione giuridica nel caso specifico, non è necessario attivare una richiesta ex art. 363 c.p.c., per rettificare una affermazione imprecisa all'interno di un procedimento incidentale esaurito, poiché ciò esorbiterebbe dall'ambito e dal significato dell'istituto processuale, che non è apprestato per una sorta di revisione teorica e in definitiva astratta o scolastica di tutti i possibili *errores in procedendo* o *in iudicando* che risultino nella congerie quotidiana dei casi definiti dalla giurisdizione, ma è rivolto verso il futuro, per un indirizzo generalizzato e di uniformazione del diritto, che esige intervento là dove vi siano conflitto interpretativo, novità della questione, rilievo della problematica; elementi che non appaiono ravvisabili nel caso di specie.

Pertanto, si propone di disporre la **trasmissione degli atti all'archivio**.

Roma, 5 dicembre 2018

il sostituto procuratore generale

Carmelo Sgroi



V° 5.12.18

IL PROCURATORE GENERALE
Riccardo Fuzio